

(N. 22)  
Urgenza

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei Deputati il 12 luglio 1948 (V. Stampato N. 36 - urgenza)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri  
(DE GASPERI)

e dal Ministro degli Affari esteri  
(SFORZA)

di concerto col Ministro della Marina Mercantile  
(SARAGAT)

col Ministro delle Finanze  
(VANONI)

col Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio  
(PELLA)

col Ministro dei Lavori Pubblici  
(TUPINI)

col Ministro dell'Agricoltura e Foreste  
(SEGNI)

col Ministro dei Trasporti  
(CORBELLINI)

col Ministro dell'Industria e Commercio  
(LOMBARDO IVAN MATTEO)

col Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale  
(FANFANI)

e col Ministro del Commercio con l'estero  
(MERZAGORA)

TRASMESSO DALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA DEL SENATO  
IL 13 LUGLIO 1948

Ratifica dell'Accordo di Cooperazione Economica  
tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, concluso a Roma il 28 giugno 1948.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare e il Governo a dare piena ed intera esecuzione all'Accordo di cooperazione economica tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, concluso a Roma il 28 giugno 1948.

## Art. 2.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio, con propri decreti, le variazioni necessarie per la costituzione del Conto speciale presso la Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo IV, n. 2, dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, nonché per i prelievi previsti dai successivi numeri 3, 4 e 5 dello stesso articolo IV dell'Accordo.

Al di fuori dei citati prelievi, la utilizzazione del Conto speciale sarà approvata con legge.

## Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1948-49 è autorizzato uno stanziamento della somma di 40 milioni da porsi a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per spese dipendenti da studi ed indagini relative all'applicazione degli accordi di cui all'articolo 1 della presente legge.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Il Presidente della Camera dei Deputati*

GRONCHI.